

S T A T U T O

FONDAZIONE "FONDAZIONE ROTARY CLUB DI VITTORIA - Ente filantropico

====

CAPO I

Costituzione, scopi e mezzi della Fondazione

ART. 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita la fondazione del Terzo settore denominata "FONDAZIONE ROTARY CLUB DI VITTORIA - Ente filantropico", ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 (in seguito, Codice del Terzo settore).
2. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo settore.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e avanzi di gestione, né direttamente né indirettamente, salvo che ciò sia imposto dalla legge. Si osserva quanto previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo settore.
4. Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è utilizzata la denominazione "FONDAZIONE ROTARY DI VITTORIA - Ente filantropico".
5. La Fondazione ha sede nel Comune di Vittoria (RG), Via P.pe Umberto n. 119.

ART. 2) FINALITÀ DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione ha la finalità d'intraprendere iniziative per valorizzare, anche nella prospettiva dell'uguaglianza delle opportunità, l'istruzione, la cultura, il talento ed il merito fondati su competenze di qualità e sull'impegno individuale.
2. La Fondazione, a tale scopo:
 - promuove e sostiene progetti di alto valore in campo culturale, dell'arte e della musica;
 - organizza laboratori di lettura e scrittura creativa;
 - pone in essere attività a sostegno delle fasce più deboli ed in difficoltà;
 - organizza ed effettua incontri con le autorità scolastiche per la creazione di percorsi educativi e formativi;
 - promuove ed organizza conferenze, incontri, percorsi culturali, concorsi letterari, pubblicazioni.
3. La Fondazione è impegnata a creare le condizioni affinché il talento ed il merito possano trovare occasioni per essere messi "all'opera", attraverso il loro riconoscimento e sostegno nel percorso formativo e di ricerca di studenti e giovani ricercatori, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali dei contesti di origine.
4. La Fondazione favorisce, altresì, la costruzione di contesti di ricerca avanzati e attenti ai fabbisogni di innovazione delle istituzioni pubbliche e private, in cui le

competenze dei giovani possano formarsi ed il talento possa essere a disposizione per lo sviluppo della persona e del sistema Paese.

5. La Fondazione, nella prospettiva del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove la convergenza di risorse progettuali fra il settore pubblico ed il settore privato, al fine di creare uno "spazio condiviso" di progettazione ad alto valore aggiunto e di impatto sociale positivo, nel quale sviluppare strategie comuni.

ART. 3) ATTIVITÀ

1. Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione eroga risorse economiche, beni o servizi a sostegno delle seguenti attività di interesse generale come definite dall'articolo 5 del Codice del Terzo settore: a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; b) formazione universitaria e post-universitaria; c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e delle pari opportunità; g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. In particolare, la Fondazione promuove la formazione di talenti, supporta la ricerca applicata e concorre al finanziamento delle scuole, sia pubbliche che private, anche in partenariato con altre istituzioni di ricerca e formazione.

3. La Fondazione formula proposte e promuove iniziative per rafforzare la cultura e la conoscenza in sinergia con le scuole del territorio.

4. La Fondazione può altresì svolgere attività diverse da quelle di cui al comma 1, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.

5. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche continuativa, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore.

ART. 4) MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Per il perseguimento dei suoi scopi e lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può, a titolo esemplificativo: a) amministrare il proprio patrimonio al fine di mantenerlo ed accrescerlo a sostegno delle erogazioni; b) promuovere attività di raccolta fondi, occasionali o svolte in forma organizzata e continuativa; c) ricevere contributi, pubblici e privati, donazioni e lasciti

testamentari; d) partecipare a bandi, pubblici o privati, per la raccolta di risorse per sostenere o promuovere le proprie progettualità; e) acquistare la proprietà o altro diritto reale su beni mobili e immobili, nonché condurli in locazione al fine di metterli a disposizione della collettività nello svolgimento delle funzioni di istruzione scolastica ed extrascolastica, anche in partenariato con altre istituzioni tipo "Rotary Club di Vittoria", per le finalità di cui al presente Statuto e in coerenza con il programma annuale; f) avvalersi di consulenze specializzate in materia per la gestione delle attività; g) realizzare ricerche e promuovere o sostenere pubblicazioni di particolare interesse scientifico e sociale; h) organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire uno rapporto costruttivo e duraturo tra la Fondazione medesima ed i suoi interlocutori; i) partecipare ad altri enti del Terzo settore o enti senza fine di lucro, istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quello della Fondazione, che potrà anche concorrere, qualora lo ritenga opportuno, alla costituzione dei predetti organismi; j) promuovere la costituzione di imprese sociali o la partecipazione ad imprese sociali; k) concludere accordi con la Pubblica Amministrazione, nelle forme consentite dalla normativa vigente; l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione.

CAPO II

Principi di gestione, patrimonio e contabilità della Fondazione

ART. 5) PRINCIPI DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE

Ai fini di cui all'art. 38, comma 1, del Codice del Terzo settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

- a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima; a tale scopo, il Consiglio di Amministrazione adotta il metodo della programmazione annuale ed approva un documento di indirizzo, reso noto sul proprio sito internet;
- b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività del Programma annuale; le erogazioni avvengono sia in denaro sia mediante la messa a disposizione, nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente, di beni o servizi.

ART. 6) PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dal Fondatore, in sede di atto costitutivo, e successivamente dal Fondatore o dai Partecipanti;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da enti, pubblici o privati, o da persone, fisiche o giuridiche, con espressa disposizione di destinazione a incremento del fondo di dotazione;
- d) dalla parte di avanzo di gestione eventualmente destinata ad incrementare il patrimonio.

2. È consentita la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo settore.

3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione.

ART. 7) FONDO DI GESTIONE

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- a) dai proventi derivanti dall'investimento del patrimonio;
- b) da eventuali donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi erogati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati che non siano destinati al fondo di dotazione;
- d) dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore o dai Partecipanti;
- e) dai ricavi provenienti delle attività di interesse generale o dalle attività secondarie e strumentali;
- f) dalle raccolte fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

2. Tutte le risorse saranno impiegate esclusivamente per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

ART. 8) PROGRAMMA ANNUALE

1. Il Programma annuale è il documento di indirizzo fondamentale dell'attività della Fondazione.

2. Il Programma è approvato dall'Assemblea di indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Programma contiene l'indicazione dei progetti

prioritari verso i quali saranno indirizzate le erogazioni, con l'individuazione dei tempi di realizzazione, delle modalità di raccolta delle risorse necessarie e delle forme di erogazione delle stesse.

4. Il Programma ha durata annuale ma può contenere anche una proiezione pluriennale; può altresì essere aggiornato dal Consiglio di Amministrazione, ove se ne verifichi le necessità.

ART. 9) ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.

2. *Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio conclusosi; nello stesso termine approva il bilancio preventivo del successivo anno di esercizio.*

3. *Il bilancio preventivo è approvato in coerenza con il Programma annuale.*

4. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo sono redatti nelle forme previste dall'art. 13 del Codice del Terzo settore. In particolare, la relazione di missione illustra la coerenza fra il bilancio e la programmazione annuale.

5. Il Consiglio di Amministrazione documenta, nel bilancio, il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 3, comma 6, del presente Statuto.

ART. 10) BILANCIO SOCIALE

1. La Fondazione, al fine di incrementare il coinvolgimento di Partecipanti, Sostenitori e Volontari, potrà facoltativamente adottare, anche a prescindere dal verificarsi dei presupposti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, un bilancio sociale nelle forme previste dalle Linee guida ministeriali e nel rispetto dell'art. 39 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale è pubblicato sul sito web dell'ente.

2. La Fondazione promuove l'adozione di forme di misurazione dell'impatto sociale delle proprie attività e ne dà conto nel bilancio sociale se adottate.

3. Entro il mese di novembre, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio sociale dell'anno precedente.

ART. 11) TRASPARENZA E PUBBLICITÀ

1. La Fondazione assicura elevati livelli di trasparenza, sia verso l'interno sia verso l'esterno, sulle proprie attività e sulla gestione, anche attraverso il proprio sito web.

2. Il Consiglio di Amministrazione adotta proprie linee di indirizzo in tema di trasparenza e pubblicità degli atti, specialmente per quanto concerne i bilanci, le raccolte fondi e le erogazioni effettuate.

CAPO III

Organi della Fondazione

ART. 12) ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea di indirizzo;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente della Fondazione ed il Vice-Presidente;
- d) l'Organo di controllo.

2. La Fondazione si ispira al modello delle fondazioni di partecipazione e, ai sensi dell'art. 25, comma 3 del Codice del Terzo settore, attribuisce all'Assemblea di indirizzo, costituita dai soggetti di cui all'art. 13, alcune competenze di cui all'art. 25, comma 1 del Codice del Terzo settore medesimo, come meglio in seguito individuate.

ART. 13) FONDATORE, PARTECIPANTI E SOSTENITORI

1. E' "Fondatore" il soggetto che, indicato nell'atto costitutivo, ha sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione. Il Fondatore assume l'obbligo di contribuire, annualmente, all'attività della Fondazione versando una quota di euro cinquecento e centesimi zero (euro 500,00), o la maggior somma necessaria a sopperire al disavanzo di gestione, da destinare ai progetti individuati nel Programma annuale.

2. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli altri enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'Assemblea di indirizzo, anche con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

3. Le persone giuridiche pubbliche possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a condizione che non esercitino attività di direzione, coordinamento o controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice del Terzo settore. Il Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di controllo, assicura il rispetto di tale previsione.

4. I Partecipanti possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

5. Le modalità ed i termini per il versamento delle quote di cui ai commi 1 e 2 sono identificate dal Consiglio di Amministrazione.

6. In caso di mancato versamento da parte di un Partecipante della quota annuale di cui al comma 2, decorsi dodici mesi dal termine previsto, il Consiglio di Amministrazione prende atto della decadenza del medesimo dalla qualifica di Partecipante.

7. I "Sostenitori" sono persone, fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che condividono gli scopi della Fondazione e decidono di contribuirvi liberamente nelle forme concordate con la Fondazione medesima.

8. Le istanze per divenire "Partecipanti" o "Sostenitori" sono presentate al Consiglio di Amministrazione, che delibera entro trenta giorni (30 gg.) dalla ricezione dell'istanza.

9. I Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni tempo, con lettera trasmessa al Presidente, rinunciare alla loro qualità, cessando di far parte della Fondazione e dei suoi organi, senza poter vantare diritti sul patrimonio della Fondazione medesima; a decorrere dalla comunicazione, cessano gli obblighi assunti nei confronti della Fondazione derivanti dal presente Statuto.

ART. 14) ASSEMBLEA DI INDIRIZZO

1. L'Assemblea di indirizzo è composta dal Fondatore e dai Partecipanti; possono essere altresì invitati a partecipare, con voto consultivo, i Sostenitori.

2. L'Assemblea di indirizzo delinea gli obiettivi strategici dell'attività della Fondazione.

3. Spetta all'Assemblea di indirizzo, in particolare:

a) approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Programma annuale;

b) eleggere e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione;

c) eleggere i componenti dell'Organo di controllo, sia monocratico sia collegiale;

d) determinare l'eventuale compenso degli organi della Fondazione, nel limite di quanto stabilito dalla legge;

e) approvare il bilancio di esercizio ed il bilancio di previsione proposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9;

f) approvare le modifiche statutarie;

g) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;

h) deliberare sulle quote annuali a carico di Fondatore e Partecipanti;

i) svolgere ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo Statuto e, in conformità con questo, dagli organi della Fondazione.

4. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno.

5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

ART. 15) CONVOCAZIONE, QUORUM E NORME DI FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea di indirizzo è convocata dal Presidente della Fondazione - a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero posta elettronica, su delibera del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea medesima, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; in caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può avvenire almeno tre giorni prima della data fissata.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora dell'adunanza.

3. Il Fondatore e ciascun Partecipante, diverso dalle persone

fisiche, partecipa mediante un soggetto, persona fisica, designato dal legale rappresentante dell'ente.

4. Ciascun membro dell'Assemblea può essere delegato alla partecipazione, per tutti i punti all'ordine del giorno o solo per una parte di essi, da non più di altri due membri dell'Assemblea, mediante delega conferita per iscritto.

5. L'Assemblea si riunisce validamente qualsiasi sia il numero dei presenti, intervenuti personalmente o per delega.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea, intervenuti personalmente o per delega, ferma la necessità del voto favorevole del Fondatore, presente personalmente o per delega.

7. Quando all'ordine del giorno vi siano questioni di cui all'art. 14, comma 3, lett. f) e g) dello Statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea, intervenuti personalmente o per delega, ferma la necessità del voto favorevole del Fondatore.

ART. 16) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo amministrativo della Fondazione ed agisce, nell'ambito dello Statuto e delle delibere dell'Assemblea, per il perseguimento degli obiettivi della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione pone in essere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ferme restando le prerogative dell'Assemblea di Indirizzo.

3. Spetta al Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- a) eleggere, nel suo seno, il Presidente ed il Vicepresidente;
- b) predisporre, per l'approvazione da parte dell'Assemblea, la proposta di Programma annuale nonché il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale;
- c) approvare l'eventuale organigramma, definire gli organici e le politiche di reclutamento del personale;
- d) delibera sull'ammissione di nuovi Partecipanti e Sostenitori.

3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero pari di membri eletti dall'Assemblea, compreso fra quattro e otto, stabilito dall'Assemblea medesima; di essi, almeno la metà dei membri sono scelti fra i membri del Consiglio Direttivo del "Rotary Club di Vittoria" in carica.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente, vale doppio.

5. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un esercizio.

6. Nel caso in cui un seggio si renda vacante, il Consiglio di Amministrazione provvede alla cooptazione di un membro, salva la ratifica da parte della prima Assemblea di indirizzo

successiva alla cooptazione; i sostituti rimangono in carica per la parte residua del mandato.

7. Nel caso in cui due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione cessino dall'incarico contestualmente, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e si provvede alla sua rinnovazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della propria attività avanti all'Assemblea di indirizzo che può revocarlo, ai sensi dell'art. 14, comma 3, lett. b) dello Statuto.

Art. 17) PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1. Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante della Fondazione, egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea di indirizzo.

2. Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione che l'ha eletto; nelle more dell'elezione del nuovo Presidente, sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

3. Il Presidente coordina il lavoro degli organi della Fondazione, compie tutti gli atti necessari alla attività della Fondazione e ne cura le relazioni esterne.

4. In caso di morte, assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

5. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente della Fondazione può adottare gli atti ritenuti indifferibili, salva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18) RIUNIONI IN AUDIO O VIDEO CONFERENZA

1. Le riunioni dell'Assemblea di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi in più luoghi, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni:

2. a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Art. 19) ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora siano superati i limiti di cui

all'art. 31 del Codice del Terzo settore, esercita anche la revisione legale dei conti.

2. L'organo di controllo monitora sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; attesta che il bilancio sociale sia conforme alle linee guida ministeriali.

3. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dall'Assemblea di indirizzo.

4. I membri dell'Organo di controllo sono eletti dell'Assemblea di indirizzo fra gli iscritti al registro dei revisori legali.

5. L'Organo di controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea di indirizzo.

6. L'Organo di controllo resta in carica per un esercizio.

7. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. Gli accertamenti eseguiti dall'Organo di controllo sono riportati in un apposito libro verbale.

9. Qualora siano costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo settore, le funzioni di revisione contabile sono affidate ad un organo monocratico in possesso dei requisiti di cui al comma 4, diverso dal titolare o dai titolari dell'Organo di controllo, o ad una società di revisione, individuati dall'Assemblea di indirizzo. Al Revisore contabile o alla società all'uopo designata, saranno attribuiti gli emolumenti nella misura minima di legge.

ART. 20) LIBRI SOCIALI

1. La Fondazione tiene i seguenti libri sociali: a) il libro dei membri dell'Assemblea di indirizzo, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di indirizzo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione medesimo; d) il libro dell'Organo di controllo, tenuto a cura dell'Organo di controllo medesimo; e) il registro dei volontari, di cui all'art. 17, comma 1 del Codice del Terzo settore. 2. I membri dell'Assemblea di indirizzo e degli altri organi sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, a loro spese, mediante richiesta scritta rivolta al Presidente.

Art. 21) ELEZIONE ASSEMBLEARE DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. L'Assemblea di indirizzo approva, con propria deliberazione adottata con la maggioranza di cui all'art. 15

dello Statuto, un regolamento che disciplina l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo che devono essere nominati dall'assemblea stessa.

CAPO IV

Lavoro e volontariato nella Fondazione

ART. 22) LAVORO

1. La Fondazione assicura il rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo settore a proposito del trattamento normativo e economico dei lavoratori direttamente dipendenti.

2. Nel bilancio sociale o, in sua assenza, nella relazione al bilancio di esercizio si attesta il rispetto della previsione di cui al comma 1.

ART. 23) VOLONTARIATO

1. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore.

2. Nel caso in cui i volontari svolgano la loro attività in modo non occasionale, la Fondazione è tenuta a registrarli in un apposito registro.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. È ammissibile il rimborso autocertificato di cui all'art. 17, c.4 del Codice del Terzo settore, nei casi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

CAPO V

Scioglimento della Fondazione

ART. 24) SCIoglimento

1. La fondazione è costituita senza limiti di durata.

2. In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio sarà destinato ad altri enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore, su indicazione dell'Assemblea di indirizzo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VI

Disposizioni transitorie e finali

ART. 25) CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice del Terzo settore. Per quanto non previsto, ed in quanto applicabile, si applicano le norme del codice civile.